

non dirò se egli creda, perocchè trattandosi di cosa giusta non voglio ammettere nemmeno il dubbio che egli non creda nella giustizia, ma quando creda di dovere restituire le somme distratte alla loro naturale e legale destinazione per riparare i danni della inondazione.

Se io dovessi annunziare un mio pensiero all'onorevole presidente del Consiglio vorrei dirgli: onorevole amico, fate presto, fate subito, fate se non interamente almeno in parte. I mezzi non vi fanno difetto, dappoichè nel bilancio dell'anno avete una buona somma di residui attivi disponibili all'uopo.

Ma io preferisco di attendere la savia parola dell'onorevole presidente del Consiglio e dell'onorevole relatore, i quali, nella loro cortesia non vorranno lasciarmi senza risposta, che spero favorevole e rassicurante. Imperocchè io su questa vertenza ho un solo desiderio che mi pare onesto e discreto, quello cioè di dare alla medesima una soluzione conforme a verità e giustizia. Ho finito.

PRESIDENTE. L'onorevole Maffei ha facoltà di parlare.

MAFFEI. Inconvenienti presso che identici a quelli che sono stati lamentati circa i fossi di scolo di Vada si verificano altresì nel territorio di Campiglia Marittima, e quello che più dispiace si è il dovere attribuire alle medesime cause, cioè alla imprevidenza e alla trascuratezza dell'amministrazione, i mali che si lamentano.

Come a Vada esisteva una macchina *idrovera* così una ne esisteva a Campiglia Marittima presso il molino di Remigliano attiguo al padule del medesimo nome. Se a Vada si lasciò la macchina inerte ed in deperimento, a Campiglia si fece peggio. Una parte di terreni di proprietà demaniale, fu venduta, ed insieme con essi il molino, e col molino la macchina. E ciò fu fatto nonostante le più vive rimostranze che a quell'epoca furono fatte per impedire tale vendita.

Cessata l'azione della macchina, gli effetti dannosi non tardarono a farsi sentire, e deve notarsi ora un grave peggioramento nella pubblica salute.

Mi si fa supporre che attualmente il Governo tratti di riacquistare ciò che fu venduto. Io fo voto al signor ministro dei lavori pubblici perchè voglia affrettare la conclusione di questo contratto, compiendo così un'opera davvero riparatrice d'un gravissimo errore dell'amministrazione.

Passo ora a rivolgergli una domanda la quale forse avrebbe trovato sede più opportuna alla discussione del capitolo 15. Ma siccome il corso d'acqua del quale intendo parlare, cioè il fiume Cornia, è così strettamente collegato al bonificazione delle maremme toscane, e specialmente alla

colmata del padule di Piombino, così ho creduto di prendere la parola su questo capitolo; tanto più che io domando l'applicazione d'uno degli articoli di quella medesima legge del 30 dicembre 1875, in ordine alla quale sono iscritte a questo capitolo del bilancio 400,000 lire per bonificazione delle maremme toscane.

L'articolo 3 di quella legge dice: « Saranno dal Governo del Re classificate, a norma della legge 20 marzo 1865, allegato F, tutte le opere comprese nel detto progetto generale di massima, che non facessero parte del bonificazione, o di mano in mano che cessassero di servire al bonificazione. Nel decreto di classificazione sarà determinata, per ciascuna delle opere poste in seconda categoria, la quota di contributo annuo, ecc. »

Il progetto di legge di cui si parla è quello dell'onorevole Baccarini, citato altresì dall'onorevole relatore del bilancio, ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 24 agosto 1872.

Ora i due tronchi inferiori, cioè quelli più prossimi alla foce del fiume Cornia, sono compresi in detto progetto generale di massima, che serve di punto di partenza e di base alla legge, che ho citata, del 30 dicembre 1875.

Dunque è evidente che in conformità di codesto progetto, in conformità di codesta legge, deve procedersi alla classificazione delle opere del corso d'acqua di cui si parla.

E la necessità di classificarle in seconda categoria deriva dai lavori di bonificazione della maremma toscana, e dalle leggi al medesimo bonificazione relative.

Per ciò è troppo giusto che finalmente si dia dal Governo ascolto alle reiterate istanze che su questo proposito gli sono state inoltrate.

Infatti, i fondi adiacenti al fiume, per dato e fatto del bonificazione, sono soggetti a servitù, sono soggetti a vincoli speciali che in certo modo menomano il diritto di proprietà: e ciò può riscontrarsi anche nel *motuproprio* granducale del 22 aprile 1831.

I maggiori e più estesi danni a cui vanno soggetti i proprietari limitrofi, hanno la loro causa nel fatto del Governo in conseguenza cioè della colmata del padule di Piombino per la quale le acque, costrette a mantenersi ad un livello più elevato, hanno prodotto il rialzamento dell'alveo del fiume, hanno richiesto arginature più potenti, portando anche alla necessità di spese più gravi in caso di rotte o di trabocchi, hanno finalmente esposta al pericolo di essere inondata dalle acque irrompenti una più estesa superficie di territorio.

Prima della legge del 30 dicembre 1875 sul boni-